

TI_GERICHTE 11.1997.109 vom 6. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.109

FR: TI_GERICHTE 11.1997.109 du 6 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.109 del 6 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore ha appurato, interrogando i figli in camera di consiglio (16 anni _____, 14 anni _____), che costoro desiderano inequivocabilmente restare con il padre, che tale desiderio è autentico e consapevole, che il padre del resto si è sempre occupato dei ragazzi ogni fine settimana dal venerdì alla domenica e ogni sera dopo la scuola (dopo il lavoro, tra le 17.00 e le 17.30) e che nulla impediva al convenuto di trovare un appartamento più grande, “evitando un trasferimento all'estero per lo meno sino alla conclusione della formazione speciale avviata da _____ a _____” (sentenza, pag. 7 in alto). Quanto al diritto di visita della madre, se ne imponeva una regolamentazione minima (due fine settimana ogni mese), con obbligo contributivo a carico di quest'ultima nella misura di fr. 150.– mensili per figlio, un importo maggiore ledendo il fabbisogno minimo della debitrice.

E. 3

L'appellante si duole anzitutto di non aver potuto esaminare il verbale relativo all'interrogatorio dei figli in camera di consiglio. Nel merito sostiene che _____ è influenzato manifestamente da _____, a sua volta “plagiato” dal padre, il quale lo aizza nei suoi confronti. Il convenuto asseconderebbe inoltre i figli senza limiti, e non senza fini strumentali. Il perito giudiziario ha accertato del resto l'idoneità di entrambi i genitori ad assumere l'affidamento, mentre il criterio della stabilità non giova sicuramente al padre. Il rischio di emarginazione della figura materna, rilevato anche dal perito, è poi tanto più evidente se si pensa che il padre intende lasciar decidere ai figli se trasferirsi definitivamente in Italia. In simile ipotesi il bene di _____ si troverebbe seriamente compromesso, poiché il ragazzo deve ancora concludere la sua formazione speciale. Infine il padre avrebbe una personalità inaffidabile, “troppo servile e morbosa”, a tratti violenta, mancherebbe di attitudini domestiche e ostacolerebbe i rapporti dei figli con lei. L'affidamento al convenuto si tradurrebbe, per finire, in “un vero e proprio salto nel buio”.

E. 4

Dalla perizia giudiziaria allestita il 17 novembre 1995 dal Servizio medico-psicologico di _____ risulta – in estrema sintesi – che l'attrice è sostanzialmente idonea ad assumere l'affidamento dei figli, ma che la sua fragile personalità non agevola le relazioni con i ragazzi e la fa anzi sembrare un po' fredda, nervosa e non sempre ponderata nelle scelte. Il convenuto ha un'indole più stabile, più affettiva e si presenta ai figli come un punto di riferimento; la sua presenza a tutto campo può tuttavia oscurare l'immagine materna e

rischia di far degradare i rapporti dei figli con l'attrice. Figli che, senza alcun dubbio, gradiscono molto più il padre, anche perché alla loro età essi tendono a identificarsi nella sua figura. Il legame con il padre apparendo più solido, l'affidamento al convenuto è "un'idea da prendere seriamente in considerazione" (perizia, pag. 16 in basso), tanto più che il figlio maggiore è felice solo quando è in Italia e svolge mansioni agricole. In tale ipotesi andrebbe definito bene però il ruolo della madre e il relativo diritto di visita "con la massima precisione possibile" (perizia, pag. 17).

E. 5

Se l'appello dovesse essere giudicato sulla base degli stessi fatti accertati dal Pretore, la sentenza impugnata meriterebbe verosimile conferma. Di per sé entrambe le parti risultano sostanzialmente idonee ad assumere l'affidamento dei figli, entrambe hanno la medesima disponibilità di tempo ed entrambe garantiscono – al momento in cui ha statuito il Pretore – un ambiente stabile. Nessuno dei coniugi inoltre ha denotato durante il matrimonio carenze educative, nessuno dei due suscita reazioni di difesa nei figli e nessuno dei due constava alterare – al momento in cui ha statuito il Pretore – i rapporti della prole con l'altro genitore o intralciarne i compiti educativi. A giusto titolo il Pretore si è fondato quindi su altri criteri di distinzione, in specie sul miglior rapporto affettivo tra padre e figli (perizia, pag. 16) e sulla dichiarata volontà dei ragazzi, che al perito sono parsi in grado di valutare appieno il senso della loro scelta (loc. cit.). Le altre risultanze istruttorie non adducono alcunché di decisivo; se mai confermano i riscontri del perito sull'effettiva volontà dei figli (verbali, pag. 6 e 11).

E. 6

L'appellante censura l'impossibilità di consultare il verbale relativo all'interrogatorio dei figli. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire tuttavia – come l'appellante mostra di conoscere (DTF 122 I 53) – che il giudice del divorzio non è tenuto a intimare il verbale dell'eventuale colloquio avuto con i figli; anzi, egli non è obbligato nemmeno a tenere un verbale. Sotto il profilo dell'art. 4 Cost. è sufficiente che i genitori, prima della decisione – anche solo provvisoria – circa l'attribuzione dei figli, possano esprimersi sulle risultanze del colloquio. La procedura ticinese non garantisce alle parti diritti più estesi (anzi, non prevede alcuna norma sull'audizione dei figli in un processo di divorzio) e l'appellante non pretende che in concreto il Pretore avrebbe rifiutato di renderle noto il contenuto della conversazione da lui avuta con i ragazzi. A torto essa lamenta perciò una violazione del suo diritto d'essere sentita (art. 84 CPC).

E. 7

Nel merito le doglianze dell'attrice non sarebbero state destinate a miglior sorte. Che il figlio minore _____ influenzi il maggiore _____ è possibile, ma dagli atti non risultava che ciò fosse dovuto a un deliberato intervento del padre per mettere in cattiva luce la figura della madre. Più delicato sarebbe stato valutare la reale autorevolezza del padre sui figli, che poteva destare qualche perplessità ove si consideri che il convenuto si sarebbe dichiaratamente adagiato a risiedere "dove vogliono i figli, dove stanno e si sentono meglio" (verbali, pag. 9). Considerato nondimeno che egli non dava alcuna impressione di volersi trasferire altrove e che quindi il figlio _____ avrebbe potuto concludere la sua formazione speciale mentre _____ avrebbe frequentato l'ultimo anno di scuola media, tale arrendevolezza non sarebbe apparsa pregiudizievole per il bene dei figli. Inoltre la madre avrebbe potuto esercitare senza difficoltà il suo diritto di visita, marcando la sua

presenza accanto a quella del padre. Oltre a ciò, l'8 agosto 1998 il figlio _____ sarebbe divenuto maggiorenne e avrebbe potuto gestire autonomamente le proprie relazioni personali con i genitori. In realtà tutte queste ragionevoli previsioni sono venute meno proprio per il comportamento del convenuto durante la procedura di appello. E che ciò vada considerato ai fini del giudizio è indubbio, nel diritto di filiazione applicandosi il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 122 I 55 consid. 4a; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). Contrariamente al divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, fatti e prove ed eccezioni nuove sono quindi ammissibili anche in sede di ricorso.

E. 8

Interpellato da questa Camera al dibattimento orale del 3 settembre 1997, il convenuto ha confermato di avere portato con sé i figli al suo paese d'origine (_____, in provincia di _____) alla fine dell'anno scolastico 1996/97. Ciò è avvenuto nell'esercizio del diritto di visita, poiché a quel momento la sentenza del Pretore non era ancora passata in giudicato (solo i dispositivi in materia di prestazione di alimenti erano "provvisoriamente esecutivi" sin dalla loro emanazione: art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Alla fine delle vacanze estive i ragazzi sarebbero dovuti tornare nel Ticino, come gli altri anni (deposizione _____: verbali, pag. 6). In realtà, all'inizio delle scuole il convenuto non ha ricondotto i figli in Svizzera, sostenendo che i ragazzi rifiutavano di rientrare e che ogni sforzo da parte sua risultava inutile. Ma che un trasferimento dei figli in Italia prima del 1998 sia contrario all'interesse dei ragazzi è evidente. Il maggiore, _____, deve ancora frequentare l'ultimo anno di scuola speciale, un periodo di formazione che lo stesso ispettore delle Scuole speciali cantonali del Sopraceneri non ha esitato a definire "estremamente importante" per il futuro professionale dell'allievo (lettera 13 giugno 1997 prodotta con l'appello). Il minore, _____, deve finire la scuola media, in modo da ottenere un certificato di fine ciclo. Anche il Pretore, attribuendo i figli al convenuto, era partito dall'idea che il padre assicurasse almeno la formazione scolastica di _____ (sopra, consid. 2). L'interesse dei figli – nel senso correttamente inteso della parola – consiste difatti, in primo luogo, in un'adeguata istruzione. Poco importa che ciò richieda sforzo e impegno. Compito del genitore affidatario è anche quello di saper interpretare il bene della prole, agendo di conseguenza.

E. 9

Accertato che l'interesse di entrambi i figli è prima di tutto quello di concludere l'ultimo anno di formazione scolastica nel Ticino, rimane da esaminare il comportamento del convenuto, che asserisce di non essere in grado di far rientrare i minorenni in Svizzera. Già quest'ultima circostanza, invero, desta serie perplessità sul credito del genitore agli occhi dei ragazzi e induce a domandarsi se il padre non si dimostri incapace – alla prova dei fatti – di agire con la necessaria autorevolezza per il loro bene. Ma quanto più inquieta è che con ogni verosimiglianza l'atteggiamento del genitore non denota solo la chiara incapacità di farsi rispettare, ma è in relazione con l'atteggiamento stesso dei figli. Le tre lettere dattiloscritte pervenute a questa Camera da _____ con la firma di _____ e _____ – due indirizzate al Tribunale di appello, del 12 e 30 agosto 1997, e una alla madre, dell'11 settembre 1997 – dimostrano con ogni evidenza come terze persone facciano sottoscrivere dai figli invettive e malevoli insinuazioni sul conto della madre. E che il convenuto non sia estraneo a tale stato di cose è indubbio, poiché nelle lettere si richiamano atti della causa di divorzio che solo il convenuto può avere esibito. Del resto, se il

convenuto fosse davvero estraneo all'atteggiamento dei figli, mal si comprenderebbe come questi ultimi possano remunerare un avvocato a _____ (lettera 26 settembre 1997 del patrocinatore dell'appellante a questa Camera), il convenuto non avendo mai preteso che i ragazzi possano disporre autonomamente di liquidità finanziarie. Tutti gli indizi che precedono, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che all'atto pratico il convenuto non solo è incapace di perseguire il bene dei figli, ma che per finire egli agisce – foss'anche inconsapevolmente – contro il loro interesse.

E. 10

Si facesse pure astrazione dal comportamento del convenuto, nel caso in esame un affidamento dei figli a quest'ultimo non potrebbe in ogni modo entrare in linea di conto. A parte l'inopportunità di legittimare un fatto compiuto, basti rilevare che attualmente il convenuto nemmeno esercita la custodia sui figli, ma delega tale prerogativa a parenti, a novecento chilometri di distanza, mentre egli continua a risiedere a _____ (verbale del dibattimento orale, pag. 2). Ciò offende il principio per cui i figli vanno affidati anzitutto al genitore che se ne occupa in persona (sopra, consid. 1). Sulle scuole cui sono iscritti i figli, poi, manca qualsiasi precisazione, nonostante questa Camera abbia invitato l'appellante a produrre un attestato sul titolo di studio rilasciato da siffatti istituti (verbale del 3 settembre 1997). Nel caso di _____, che ha notevoli problemi uditivi e di eloquio, questa Camera aveva domandato altresì quali provvedimenti di assistenza sarebbero stati garantiti al ragazzo. Dalla documentazione pervenuta risulta unicamente che è stata postulata l'assegnazione di un docente di sostegno per 9 ore settimanali. Quale sia stato l'esito della richiesta non è dato di sapere. Ora, un affidamento fondato su premesse tanto labili è fuori questione, quand' anche il convenuto fosse idoneo ad assumere tale mansione.

E. 11

Nelle circostanze descritte non rimane che disporre l'affidamento dei figli alla madre, per quanto aleatorio ciò possa apparire. Conferire l'affidamento al padre significherebbe avallare la situazione odierna, non conforme all'interesse dei figli e iniqua per la madre, che non può praticamente esercitare alcun diritto di visita, i figli non avendo un'abitazione propria e vivendo presso persone che sono ostili all'attrice (si veda il contenuto delle tre lettere dattiloscritte citate poc' anzi). Ciò è finanche contrario a quanto il perito aveva raccomandato in caso di affidamento al padre. L'affidamento alla madre comporta l'obbligo, per il convenuto, di partecipare al mantenimento dei figli. L'appellante ha chiesto un contributo di fr. 600.– mensili indicizzati per ogni figlio, assegni familiari compresi. La cifra appare ragionevole, né il convenuto muove critiche a tale riguardo. Tutt'al più potrebbe entrare in linea di conto, per _____ (14 anni), un contributo scalare secondo la fascia d'età, ma nell'odierna situazione di incertezza (anche sul futuro domicilio del convenuto) non sono possibili previsioni serie. Dandosi il caso e verificandosene i presupposti, l'attrice chiederà un adeguamento del contributo al Pretore competente. La disciplina fissata in questa sentenza circa il diritto di visita del padre è una regolamentazione minima. Potrà essere ampliata, su richiesta del convenuto, non appena i figli saranno riconsegnati alla madre (sull'esecutività della presente sentenza in Italia v. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3^a edizione, pag. 24 n. 1.15 e pag. 203 n. 27.79 segg. con rinvii).

E. 12

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno impone la modifica del dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili, che vanno a carico del convenuto, perdente su tutta la linea. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta. Il matrimonio contratto a Locarno il 6 giugno 1978 fra _____, di _____ e di _____ nata _____, cittadino italiano nato a _____ (_____) il _____ 1945, domiciliato a _____, e _____, di _____ e _____ nata _____, attinente di _____, nata a _____ il _____ 1956, domiciliata a _____ è sciolto per divorzio. 2. La riconvenzione è respinta. 3. I figli _____ (1980) e _____ (1983) sono affidati alla madre _____. Il padre _____ dovrà essere interpellato prima di ogni decisione importante al loro riguardo. 4. Il diritto di visita minimo del padre è fissato come segue: – due fine settimana ogni mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica), – tre settimane di vacanza durante le ferie estive, – una settimana alternativamente durante le vacanze di Natale o Pasqua. 5. A titolo di contributo alimentare _____ verserà la somma di fr. 600.– mensili per ogni figlio (compreso l'assegno familiare), anticipatamente nelle mani della madre. La somma è ancorata all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1997 e sarà adeguata la prima volta il 1° gennaio 1998. 6. La tassa di giustizia unica di fr. 600.– e le spese di complessivi fr. 2736.70 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 4000.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.